

Sentenze tributarie acquisibili come prova

Processi

Vale anche per gli atti di accertamento definitivi

Il decreto prevede maggiore rilevanza degli esiti del processo tributario (includendo anche le procedure di adesione all'accertamento) nel processo penale e, in senso opposto, delle sentenze penali definitive rispetto al procedimento tributario.

Le sentenze irrevocabili nel processo tributario e gli atti di accertamento definitivi, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dagli stessi fatti per cui è stata

esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

La rilevanza dell'adesione

La previsione è utile per eventuali illeciti tributari che, superando una soglia di punibilità, diventano penalmente rilevanti. Se, dopo l'adesione, l'imposta evasa si colloca sotto la rilevanza penale, l'interessato ne trarrà importanti benefici.

Tuttavia, per le violazioni penali tributarie non soggette a soglia (si pensi ai casi di dichiarazione con false fatture), l'eventuale adesione all'accertamento potrebbe costituire elemento di

prova contro l'interessato nel procedimento penale.

È evidente che, in futuro, per queste violazioni il contribuente indagato dovrà ponderare un'adesione con l'Ufficio che potrebbe recare un pregiudizio all'eventuale procedimento penale avviato per lo stesso illecito.

Le sentenze penali

La sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, verso lo stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato quanto ai fatti medesimi.

In caso di procedimento in Cassazione, la sentenza va depositata con memoria illustrativa. In assenza di osservazioni del Pm, la Corte decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non necessari altri accertamenti di fatto.

In primis occorre rilevare che restano fuori da questa rilevanza le sentenze rese all'esito del giudizio abbreviato. Poi, bisogna considerare che molti reati tributari non giungono alla fase dibattimentale ma sono archiviati dal Gip su richiesta del Pm, anche su sollecitazione della difesa per assenza di prove.

In futuro, in questi casi, il contribuente indagato potrebbe aver

interesse non a richiedere più un'archiviazione (irrilevante ai fini tributari) ma allo svolgimento del dibattimento, ancorché lungo e oneroso, che si concluda con l'assoluzione, con le ovvie conseguenze in ordine all'incremento dei procedimenti penali.

Le comunicazioni

In conseguenza di questi maggiori rapporti (che caratterizzeranno in futuro i due processi), è previsto che in presenza di reati tributari il Pm, nel momento in cui eserciti l'azione penale, informi la competente direzione provinciale delle Entrate, dando notizia della imputazione. ●